



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore corilicolo

VISTO il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. 70/2001 e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

VISTO il Reg. CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 34, concernente aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca nonché l'allegato I recante la definizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI);

VISTO il Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la Legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l'articolo 1, lett. q) sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associative;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.102, sulla regolazione del mercato agroalimentare, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e la stipula delle intese, ed in particolare l'art.1, comma 3;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005 recante le disposizioni dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentare, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 10013 del 1° luglio 2009 recante i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate di organizzazioni di produttori (Organizzazione comune) riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attività a beneficio dei produttori associati (produttori primari e piccole e medie imprese agricole);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il comma 1084, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2006, n° 296 relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la Legge del 22 dicembre 2008, n. 204 inerente. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011";

VISTA la Legge del 30 dicembre 2008, n. 303 concernente: "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato finanziario 2009" con le quali si dotava il capitolo di spesa 7643 p.g. 1 - somme occorrenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore e del programma quadro finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali - (Fondi 2009) delle disponibilità finanziarie necessarie ai suddetti piani di settore;

VISTA la Direttiva del Ministro datata 16 febbraio 2010, n. 1337 registrata alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2010 reg. n. 1, fgl. n. 142, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

VISTA la Direttiva Dipartimentale 15 aprile 2010 n. 2252 registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 maggio 2010 al n.1030 che ripartisce i fondi per le Direzioni del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità di questo Ministero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la Direttiva del Ministro datata 23 giugno 2010, n. 6212 registrata alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2010, reg. n. 3 fgl. n. 283, di modifica alla Direttiva Generale del 18 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

VISTO il *Piano del settore Corilicolo*, predisposto da questo Ministero con il supporto e le indicazioni del *Tavolo di Filiera Corilicolo* composto dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti di ricerca, delle Organizzazioni professionali, del mondo produttivo e da esperti del settore dei mercati, al fine del conseguimento di obiettivi prioritari e strategici per il settore, e ratificato nella seduta del 29 aprile 2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

PRESO ATTO del verbale della 1^a riunione, tenutasi il 24 giugno 2009, degli esperti del settore nella quale è stato formalizzato il Tavolo di filiera del settore corilicolo;

PRESO ATTO del verbale della riunione del Tavolo di filiera del settore corilicolo del 5 luglio 2010;

VISTO il parere favorevole espresso in data 7 ottobre 2010, dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto per l'istituzione del "*Tavolo di filiera della frutta in guscio*" comprendente una specifica sezione per la "corilicoltura";

CONSIDERATA la necessità di determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse rese disponibili al fine di valorizzare la qualità delle produzioni nazionali e l'innovazione di processo stabilendo regole generali e norme tecniche precise;

CONSIDERATA la necessità di realizzare l'intervento, in particolare, nei territori ove la coltura del nocciolo assume carattere di prevalenza produttiva ovvero nelle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia, così come confermato dalla statistica ufficiale nazionale;

DECRETA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore corilicolo volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione, la commercializzazione e la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

valorizzazione delle nocciole attraverso il legame con il territorio di produzione delle
Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia.

ARTICOLO 2

Soggetti interessati

1. I soggetti della filiera interessati alla realizzazione di progetti o programmi di attività di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
 - a) Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo costituite e riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e/o del Regolamento (CE) n. 2200/1996;
 - b) Associazioni delle Organizzazioni di produttori, di cui al regolamento (CE) n.1234/2007;
 - c) Organizzazioni Comuni di produttori, riconosciute ai sensi del D. Leg.vo 102/2005;
 - d) Forme associate o aggregazioni di produttori rappresentative dei prodotti oggetto del programma;
 - e) Associazioni, Enti, Strutture di valorizzazione territoriale sia di natura pubblica che privata;
 - f) Associazioni temporanee di scopo (ATS), Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), Associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. Inoltre possono presentare o partecipare ai progetti nell'ambito delle ATS, RTI e ATI, di cui alla lettera f), anche gli Enti di ricerca quali:
 - a) Dipartimenti, Istituti o Consorzi universitari;
 - b) Enti pubblici di ricerca nazionali e regionali, di Province Autonome e di altri Enti territoriali;
 - c) Enti privati, fondazioni ed altri Enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statuari la ricerca e/o sperimentazione, quale attività svolta non a scopo di lucro.

3. I destinatari finali dei benefici recati dal presente decreto sono le PMI così come definite dall'allegato I del reg. 800/2006 in premessa citato.

ARTICOLO 3

Condizioni per l'attuazione delle misure

1. I progetti ed i programmi delle attività, di cui al successivo articolo 4, sono finanziati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, articoli 14 e 15, dal



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

Regolamento (CE) n. 800/2008, articolo 34, nonché dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 citati nelle premesse.

2. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività di cui al successivo articolo 4 deve essere garantito a tutti i produttori della zona interessata, ancorché non associati ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, di cui all'art. 2, comma 1.
3. È previsto il finanziamento di almeno un progetto per ogni Regione a vocazione corilicola.
4. Il vincolo di cui al precedente punto 3. è assolto qualora sia ricompreso nel progetto uno specifico territorio della Regione.

ARTICOLO 4

Campo di applicazione e azioni ammissibili

1. I progetti di filiera, pertinenti alle azioni previste nel Piano del settore corilicola 2010/2012 e concordate con il Tavolo di filiera nell'ambito della riunione del 5 luglio 2010 relativi a: "*Sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo, ivi compresa la ricerca*", dovranno riguardare:
 - a) Problematiche della meccanizzazione in condizioni orografiche complesse;
 - b) Valorizzazione delle migliori cultivar di nocciolo e sviluppo di un moderno vivaismo;
 - c) Miglioramento della qualità del prodotto nocciola su tutte le fasi della filiera ed in particolare nella raccolta, stoccaggio e trasformazione;
 - d) Iniziative di marketing, valorizzazione e promozione dei territori vocati alla coltivazione della nocciola.

ARTICOLO 5

Attività e costi ammissibili

1. Per le attività di ricerca e sviluppo, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 4, riconducibili al paragrafo 5 del Piano di settore, sono ammissibili le seguenti azioni:
 - a. definizione di modelli di gestione meccanizzata, linee guida e macchine operatrici idonee ad operare, garantendo la sicurezza degli addetti, in aziende corilicole nazionali caratterizzate da condizioni orografiche complesse che debbono essere finalizzati anche al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art.34 del Regolamento (CE) n.800/2008;
 - b. individuazione di varietà di nocciolo migliorate nell'efficienza agronomica e produttiva ai sensi dell'art.34 del Regolamento (CE) n.800/2008;
 - c. costituzione di "campi dimostrativi", per la valutazione di cultivar selezionate attraverso l'impiego di materiale vivaistico certificato ed omogeneo nonché per il



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

miglioramento della qualità del nocciolo ai sensi dell'art.34 del Regolamento (CE) n.800/2008.

Per le azioni di cui al presente comma, conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono ammissibili i seguenti costi:

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Per le attività di valorizzazione del prodotto e del marketing territoriale, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 4, riconducibili al paragrafo 4 del Piano di settore, sono ammissibili le seguenti azioni:

- a. organizzazione, realizzazione e partecipazione a forum, anche telematici, per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n.1857/2006.

I costi ammissibili per le azioni sopra indicate sono:

- i. le spese di iscrizione;
- ii. le spese di viaggio;
- iii. le spese per le pubblicazioni;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- iv. l'affitto degli stand.
- b. iniziative enogastronomiche e culturali legate al territorio volte a far conoscere e valorizzare il consumo del prodotto trasformato a base di nocciole, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.1998/2006;
- c. diffusione di conoscenze scientifiche sulla nocciola ed informazioni sui sistemi di qualità aperti al prodotto di altri Paesi, sul prodotto in generale, sui benefici nutrizionali e relativi utilizzi, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- d. pubblicazioni, cataloghi e siti web, contenenti informazioni sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purchè le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- e. tecnologie e processi innovativi destinati a migliorare la qualità del prodotto, attraverso l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre prodotti, processi o servizi innovativi ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- f. ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, applicazione di metodi d'identificazione e standardizzazione del processo produttivo ai fini della tracciabilità del prodotto da immettere al consumo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- g. ideazione e sperimentazione di nuove tipologie commerciali di prodotti a base di nocciole, con particolare riguardo a quelli destinati al consumo diretto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.
3. I progetti che trattano esclusivamente le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono usufruire di un contributo massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile. Per tutte le altre attività il contributo massimo è pari all'80% delle spese ammesse.
4. Lo stanziamento complessivo previsto per le attività progettuali è di euro 1.800.000,00.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

5. I progetti che prevedono ricadute sul territorio di una sola Regione dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 375.000,00. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 300.000,00.
6. I progetti che prevedono ricadute sul territorio di più Regioni dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 625.000,00. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 500.000,00.
7. Le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese, sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.
8. Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi IVA ed altri oneri inclusi.
9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire la graduatoria di merito.
10. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la Commissione di monitoraggio e verifica tecnico-amministrativa di cui all'articolo 12, determinate nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dell'1% per consentire di corrispondere i gettoni di presenza alle riunioni nonché delle visite in loco di cui al Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

ARTICOLO 6

Documentazione per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti in conformità all'allegato modello "A", facente parte integrante del presente Decreto. In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:
 - a. Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8;
 - b. Descrizione del contesto ed obiettivi del progetto;
 - c. Descrizione del progetto:
 - obiettivi perseguiti e risultati attesi,
 - azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto,
 - tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi per un massimo di mesi 24);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

2. Piano finanziario del progetto, dettagliato per anno, con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto;
3. Statuto sociale, ove previsto;
4. Delibera dell'Organo preposto ad approvare il piano finanziario, che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonché in modo irrevocabile ed incondizionato a non alienare o non distogliere dalle finalità previste i beni acquistati con il finanziamento, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto;
5. Certificazione antimafia o certificato CCIAA rilasciato utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura;
6. In caso di aggregazioni temporanee, il soggetto responsabile del progetto è l'Organismo capofila che deve essere chiaramente indicato nella fase di presentazione del progetto;
7. Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso;
8. Dichiarazione che il richiedente non è stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
9. Eventuale documentazione attestante la partecipazione del soggetto/i proponente/i ad altre attività e programmi finanziati da questa Amministrazione;
10. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti commi 2, 5 e 8 comporta l'esclusione del progetto dalle graduatorie di merito.

ARTICOLO 7

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'indirizzo:

***Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VI
Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma***



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

2. I progetti devono pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura :
“NON APRIRE - Progetto di filiera relativo al settore corilicolo: “Sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo, ivi compresa la ricerca”.
3. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente Decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

ARTICOLO 8

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:
 - a) è presentato da un soggetto indicato all'articolo 2 del presente decreto secondo lo schema riportato nell'allegato modello “A”;
 - b) perviene entro e non oltre la data indicata all'articolo 7 del presente provvedimento;
 - c) è coerente con le azioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente provvedimento;
 - d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'articolo 5 del presente provvedimento;
 - e) è completo di tutte le informazioni richieste dall'articolo 6.

ARTICOLO 9

Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati da una Commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata dal Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.
2. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria dei progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, finalizzata a rendere oggettivi e misurabili i criteri di seguito riportati:

Sezione A: impostazione progettuale (fino a 50 punti)

- a. pertinenza dell'azione e congruità del progetto con gli obiettivi dell'azione: fino a 15 punti;
- b. trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 15 punti;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

- c. tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera corilicola: fino a 10 punti;
- d. validità del modello organizzativo di gestione del progetto: fino a 5 punti;
- e. percentuale del cofinanziamento a carico del proponente: fino a 5 punti.

Sezione B: potenzialità e ricadute sulla filiera (fino a 50 punti)

- a. complementarietà degli obiettivi del progetto con altre attività sul settore nel territorio considerato: fino a 10 punti;
- b. superfici e quantità delle produzioni interessate dal progetto: fino a 10 punti;
- c. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati: fino a 5 punti;
- d. produzione a marchio DOP/IGP interessata dal progetto: fino a 10 punti;
- e. valorizzazione della nocciola attraverso l'innovazione e la diversificazione del prodotto finale: fino a 5 punti.
- f. partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attività e programmi già finanziati da questa Amministrazione, nonché realizzati, di cui al sopra citato comma 9 dell'art. 6: fino a 10 punti.

- 3. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria di merito dei progetti.
- 4. I progetti relativi alla graduatoria di cui al comma precedente verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 10

Criteria di erogazione del contributo

- 1. I contributi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), e), f), sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.
- 2. Gli aiuti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e g), concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, sono assegnati ai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, comma 1, a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e che l'aiuto stesso non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. L'aiuto è concesso, inoltre, a condizione che sia possibile quantificare il valore dei servizi erogati a favore dei singoli produttori per il tramite dei soggetti indicati dall'articolo 2, ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto dal citato regolamento relativo agli aiuti *de minimis*.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

3. Secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 8, il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.
4. Non sono prese in considerazione, ai fini del contributo, le spese sostenute precedentemente all'approvazione del progetto stesso.
5. Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate nell'ambito di altri progetti, nonché specifiche di carattere tecnico.

ARTICOLO 11

Realizzazione dei progetti

1. I progetti ritenuti ammissibili devono essere realizzati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo e, comunque, fino ad un periodo massimo di 24 mesi.
2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oppure di completamento delle azioni per cause imputabili al beneficiario delle provvidenze statali, sarà applicata una riduzione del contributo concedibile sulla somma rendicontata e ritenuta ammissibile per quella specifica azione, che verrà definita nelle percentuali e nelle modalità con il successivo provvedimento di approvazione del progetto ed assunzione di impegno della spesa.

ARTICOLO 12

Commissione di monitoraggio e verifica dei progetti

1. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, è nominata la Commissione tecnico-amministrativa di monitoraggio e verifica dei progetti.
2. La Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei progetti approvati, effettuando il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sia sulla base del piano di monitoraggio



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

semestrale presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi, sia attraverso specifiche visite in loco a cadenza semestrale da parte dei componenti la Commissione stessa.

3. Le spese della Commissione sono determinate con le modalità previste dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, di cui al precedente comma 10 dell'articolo 5.

ARTICOLO 13

Modalità di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potrà essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura dell'anticipo concesso, maggiorato degli interessi legali.
2. Successivi acconti potranno essere concessi al superamento del 30% del contributo concesso fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati, ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di cui all'articolo 12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo dello stato d'avanzamento lavori del progetto.
3. Il restante 20% dovrà essere rendicontato come saldo finale e sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati, ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.
4. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.

ARTICOLO 14

Diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.
2. In conformità con quanto disposto dall'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, i soggetti beneficiari dell'intervento pubblico, finalizzato alla ricerca e sviluppo, si impegnano affinché:
 - vengano pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca prima del suo inizio. Tali informazioni dovranno comprendere una data



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e dovrà inoltre essere precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

- i risultati della ricerca siano messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e siano pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.
- gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del settore corilicolo;
- gli aiuti sono concessi direttamente all'Organismo od all'Ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

ARTICOLO 15

Esenzione

1. Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:
 - **art 34 del Reg 800/2008**, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1 lettere a) b) c) ed al comma 2 lettera e);
 - **art 15 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2, lettera d)** per quanto riguarda le azioni previste dall'art 5, comma 2, lettera a), del presente decreto;
 - **art 15 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2, lettera e)** per quanto riguarda le azioni previste dall'art 5, comma 2, lettera c) del presente decreto;
 - **art 15 del Regolamento n. 1857/2006, par 2, lettera f)** per quanto riguarda le azioni previste dall'art 5, comma 2, lettera d), del presente decreto;
 - **art 14 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2** per quanto riguarda le azioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera f) del presente decreto;
 - **Regolamento n. 1998/2006**, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto dall'art 5, comma 2, lettere b) e g).
2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Gli aiuti previsti dal presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione Europea.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA
QUALITA'

IL CAPO DIPARTIMENTO

ARTICOLO 16
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per le previste registrazioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; inoltre entra in vigore dalla data di pubblicazione della medesima.
2. Il presente decreto viene, altresì, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it nella Sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni di riferimento.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno

Progetto di filiera corilicola relativo a: "Sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo, ivi compresa la ricerca"

SPAZIO RISERVATO

Identificazione richiedente/capofila

Denominazione/Ragione Sociale _____

Forma giuridica _____
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. _____

Rappresentante legale _____

Responsabile del progetto _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. (_____)

Telefono _____

Fax _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Caratteristiche del progetto

Nome del progetto _____

Acronimo _____ Durata del progetto _____

Date previsionali: inizio attività ____/____/____ fine attività ____/____/____
(per i "progetti pilota" indicare la fine attività sulla base dell'ultimo capoverso dell'art. 2, punto 1)

Budget previsionale di progetto

(Indicazioni dettagliate sono indicate nel format di finanziamento)

N.	Spese ammissibili globali (1)	Finanziamento richiesto (2)	Tasso di finanziamento (2)/(1) x 100
	(€) Recupero IVA* <input type="checkbox"/> si / <input type="checkbox"/> no	(€) Recupero IVA* <input type="checkbox"/> si / <input type="checkbox"/> no	
0-12 mesi			
12-24 mesi			
Totale			

Presentazione del soggetto proponente (max. 20 righe)

Area vuota per la presentazione del soggetto proponente.

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Compilare la seguente tabella riepilogativa collegando i soggetti coinvolti con quanto riportato nella scheda dedicata ad ogni singolo soggetto (corrispondenza del numero progressivo).

N. progr.	Soggetto	Indicazione dell'attività svolta nel progetto (max. 3 parole)	Partecipazione finanziaria (eventuale) (€)
1			
2			
3			
...			
...			

Identificazione del soggetto - 1

Denominazione/Ragione Sociale _____

Forma giuridica _____
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. _____

Rappresentante legale _____

Responsabile del progetto _____

Indirizzo _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. (_____)

Telefono _____

Fax _____

Indirizzo di posta elettronica _____

Breve descrizione dell'attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe)

Eventuale partecipazione finanziaria

_____ euro.

Sedi operative regionali (indicare recapiti ed indirizzi)

Criticità del contesto e obiettivi del progetto (max. 15 righe)

Risultati attesi (max. 15 righe)

Specificare per ciascuna azione l'impatto previsto in termini di risultati attesi.

Definire le modalità di misurazione dei risultati.

Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.

Sintesi del progetto (max. 15 righe)

Descrizione del progetto (max. 10 pagine)

Crono - programma delle attività

Fornire il dettaglio della tempistica di realizzazione di ogni singola attività includendo nella proposta un calendario per l'attuazione delle diverse attività previste.

Piano finanziario

Azioni	Voci di spesa ammissibili****	I periodo (0-12 mesi) Recupero IVA* _ si / _ no	II periodo (12-24 mesi) Recupero IVA* _ si / _ no	Totale Recupero IVA* _ si / _ no
Azione**:				
Attività _____	1) Personale			
	2) Missioni			
	3) Commesse esterne			
	4) Attrezzature			
	5) Materiale di consumo			
	6) Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)			
	7) Coordinamento			
Totale Attività				
Attività _____	...			
	...			
	...			
Azione**:				
Attività _____	...			
	...			
	...			
Totale Progetto				
Cofinanziamento:				
Spese per la Commissione				
1.) Importo a carico proponente				
Totale				

* Tutti i candidati devono allegare una dichiarazione riguardo al proprio regime IVA.

** Riportare le voci di spesa per ogni singola attività che si intende svolgere.

*** Per la voce di spesa n. 1: specificare se il personale è a tempo determinato o indeterminato;

per le voci di spesa nn. 3, 4 e 5: fornire una descrizione dettagliata dei costi per ogni voce di spesa correlata alle attività che si intendono svolgere. La descrizione deve contenere gli elementi di comparazione tra attività programmata e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.